

LA CEDU CONDANNA L'ITALIA

Vanno indennizzati i medici in pensione senza tutti i contributi

Il caso dei contratti a termine dell'Università Federico II di Napoli

Marina Castellaneta

L'Italia condannata a versare un indennizzo ai medici che non avevano ricevuto nella quantificazione della pensione il calcolo del periodo lavorativo con contratto a tempo determinato a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali. Con una sentenza depositata ieri (ricorsi n. 29932/07 e n. 29907/07), infatti, Strasburgo ha messo la parola fine a una vicenda che aveva visto come protagonisti alcuni medici che avevano lavorato, tra gli anni Ottanta e Novanta, presso il policlinico dell'Università di Napoli Federico II. In un primo momento i professionisti erano stati assunti con


un contratto a termine («attività professionale remunerata a gettone») e, poi, a tempo indeterminato. Tuttavia, non avevano ottenuto il riconoscimento del primo rapporto di impiego e il versamento dei contributi previdenziali ai fini della pensione e si erano rivolti ai giudici amministrativi.

In precedenza, altri professionisti nella stessa situazione avevano ottenuto dai giudici amministrativi il riconoscimento dei contributi previdenziali. Per i nuovi ricorrenti, invece, il ricorso era stato dichiarato inammissibile anche a causa di un mutamento legislativo e di un cambio nel riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario. Pertanto, i medici avevano presentato un ricorso a Strasburgo che già nel 2014 aveva affermato che la mancata possibilità di rivolgersi in sede giurisdizionale aveva violato l'articolo 6 della Convenzio-

ne europea che assicura il diritto di ogni persona a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole e dell'articolo 1 del protocollo n. 1 sul diritto di proprietà. In particolare, per la Corte europea i ricorrenti avevano un'aspettativa legittima di ottenere gli importi legati alla pensione per l'attività lavorativa svolta. Sul piano interno, poi, a seguito della sentenza di Strasburgo, la vicenda era arrivata anche alla Consulta.

Con la sentenza di ieri la Corte ha deciso sull'equa soddisfazione alla parte lesa e ha condannato l'Italia a versare 34mila euro a ogni ricorrente (in totale 17) per i danni patrimoniali. La Corte ha deciso su base forfettaria tenendo conto di diversi parametri, inclusa la prassi nazionale e il contratto collettivo. In aggiunta, ai ricorrenti è stato concesso un indennizzo di 8mila euro per i danni non patrimoniali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Più rigore su controlli e governance dei fondi pensione

PREVIDENZA

Misure da adottare in base a complessità e portata dell'attività svolta

Claudio Pinna

Governance e controlli da aggiornare per i fondi pensione. Quando lo schema di decreto legislativo, analizzato ieri in via preliminare dal Consiglio dei ministri, per l'attuazione della direttiva Ue 2016/2341 (Iorp II) sugli enti pensionistici aziendali o professionali verrà approvato in via definitiva, le forme di previdenza complementare dovranno rivedere tutta una serie di elementi per verificarne la conformità con la nuova normativa. Il tutto entro il 13 gennaio 2019.

I fondi pensione coinvolti sono quelli privati, di secondo pilastro, non finanziati tramite accantonamenti a riserva contabile. L'attenzione riguarderà principalmente gli aspetti connessi a governance, gestione dei rischi e comunicazione agli iscritti. Gli effettivi adeguamenti da introdurre dipenderanno dalla specifica situazione di ciascun fondo. Tutte le disposizioni, infatti, saranno recepite secondo un principio di proporzionalità da applicarsi con riferimento a natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione.

In tema di governance, le forme pensionistiche dovranno dotarsi di un processo che assicuri una gestione sana e prudente. In particolare dovranno istituire una funzione di revisione interna che verifichi la correttezza dei processi gestionali e, se il fondo copre direttamente rischi biometrici o garantisce livelli di rendimento minimo, anche la funzione attuariale. I program-

mi si devono dotare anche di un sistema efficace di gestione dei rischi. In particolare quelli connessi con gli investimenti (e soprattutto gli investimenti alternativi, derivati, illiquidi).

Sia la funzione di revisione interna che il sistema di gestione dei rischi devono essere perfettamente integrati nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo.

Diverse funzioni e attività possono essere esternalizzate, ma la responsabilità finale rimane comunque in capo ai fondi che, in generale, sono amministrati effettivamente da almeno due persone. Le modalità di gestione del rischio, la revisione interna, l'attività attuariale, se rilevante, e l'esternalizzazione delle attività sono oggetto di politiche esplicitamente stabilite in forma scritta. Tutte le politiche sono monitorate e oggetto di riesame almeno ogni tre anni dall'organo di amministrazione. Anche la remunerazione dei vari organi dovrà essere soggetta a una specifica politica i cui punti principali dovranno essere comunicati in via trasparente.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla comunicazione agli iscritti di tutte le principali informazioni. Su basi almeno annuali l'iscritto dovrà ricevere un documento individuale in cui sia riportata la riconciliazione della prestazione maturata e una proiezione della copertura prevista al pensionamento. Appropriata comunicazione dovrà essere garantita anche nei confronti dei potenziali aderenti e informazioni specifiche dovranno essere rivolte agli aderenti prossimi al pensionamento, per chiarire tutte le possibili opzioni, e a favore dei pensionati che stanno ricevendo la prestazione sotto forma di rendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

